

Linguaggio, parità di Genere e parole d'odio

Language gender and HaTe Speech

18/19 Ottobre 'Ca Foscari Venezia



La sentenza n. 286/2016 della Corte costituzionale ha avviato un processo giuridico da completare con una riforma organica della materia. Nell'inerzia di Governo e Parlamento si evidenzia il ruolo delle associazioni e della cittadinanza.




La parità tra i genitori e il rispetto dell'identità di figlie e figli attraverso il nome, costituzionalmente tutelati, devono essere sanciti per legge, anche per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono l'uguaglianza donna-uomo e contribuiscono all'*humus* culturale in cui crescono dolorosi fenomeni come quello della violenza contro le donne.

La sentenza n. 286/2016 della Corte Costituzionale ha eliminato l'automatica attribuzione del solo cognome paterno alla prole nata nel matrimonio o fuori dallo stesso e in caso di adozione, ma solo in presenza di una diversa volontà di entrambi i genitori (Ordinanza di rimessione della Corte d'Appello di Genova del 28.11.2013—Galli e Magalhães contro Comune di Genova, patrocinati dall'avvocata Susanna Schivo).

La Corte ha deciso che la normativa in questione, che imponeva il solo cognome paterno senza possibilità di deroga, viola gli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione e che *“La piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l'affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori.”*

La Corte, tuttavia, in assenza di una diversa e comune volontà dei genitori, ha ritenuto di non eliminare la generale previsione dell'attribuzione del solo cognome paterno, e ha sollecitato *“un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità.”*



Continua ad applicarsi una normativa lesiva del diritto all'identità e non consona al principio di parità, con ingiusto sacrificio dei diritti di figlie e figli e delle loro madri ed in spregio delle garanzie costituzionali e degli impegni presi a livello europeo e internazionale.

Nella scorsa Legislatura il Parlamento non ha rispettato quanto richiesto dalla Corte e si è ancora in attesa di una legge, in discussione dal 1974. Non è neanche stato costituito il Tavolo interministeriale presso la Presidenza del Consiglio, suggerito dalla Rete per la Parità, presente nel giudizio davanti alla Corte con un proprio atto d'intervento. L'informazione sugli effetti immediati della sentenza risulta ancora insufficiente. L'Italia è già stata condannata nel 2014 dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per discriminazione, in violazione dell'art. 14, in combinato disposto con l'art. 8, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Ricorso n. 77/07, Cusan e Fazio contro Italia).

La Rete per la Parità, in collaborazione con le aderenti, in particolare l'associazione **Zonta International**, ha messo in atto iniziative per far conoscere ai futuri genitori la possibilità di attribuire anche il cognome materno alla prole e per sostenere il processo giuridico e culturale avviato dalla sentenza n. 286/2016 della Corte costituzionale.

Proseguono anche in questa legislatura le pressioni nei confronti del Parlamento per la riforma organica della materia, necessaria a una completa attuazione della pronuncia del Giudice delle Leggi.